

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2005

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZACCHERA

Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, concernente
la disciplina dei Comitati degli italiani all'estero

Presentata l'11 dicembre 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — I Comitati degli italiani all'estero (COMITES) hanno rappresentato in questi anni un positivo esempio di partecipazione delle comunità italiane formate in ogni parte del mondo dai residenti all'estero, ed hanno contribuito a difenderne gli interessi, oltre che a tutelare la lingua, le tradizioni, la cultura degli italiani nel mondo. Si sono però anche manifestate alcune necessità di adeguamento delle modalità di elezione e dell'organizzazione degli stessi COMITES, sia in considerazione della mutata situazione internazionale che dell'avvenuta elezione diretta di parlamentari italiani nella nuova circoscrizione Estero. Non dimenticando che numerosi nuovi Paesi hanno aderito all'Unione europea (dove sono profondamente cambiate le politiche di integrazione ed emigrazione), si assiste anche ad una profonda mutazione della stessa composizione delle nostre comunità. Di-

minuiscono ad esempio i casi di nuova emigrazione, mentre cresce il numero di neo-cittadini italiani di solo passaporto — soprattutto nell'America Latina — ovvero cittadini che non hanno effettivi rapporti storici con l'Italia e le regioni di provenienza dei loro padri e dei loro nonni. Mentre scompaiono le tipologie di emigrazione che erano tipiche espressioni dei problemi sociali degli anni del dopoguerra, i discendenti di quegli emigrati sono molto più inseriti nelle realtà locali di cui hanno assorbito lingua e cultura. Conseguentemente, vanno in crisi anche i rapporti tra la madrepatria e le migliaia di associazioni regionali, locali, religiose tipiche di comunità italiane «chiuse» e che riproponevano all'estero tradizioni, culti, culture specifiche delle località di provenienza.

La presente proposta di legge intende quindi apportare modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, recate norme relative

alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, al fine di migliorarne il funzionamento alla luce dell'esperienza fin qui maturata, anche in vista del rinnovo degli stessi previsto per il 2009.

In particolare, il sistema elettorale proporzionale non ha sempre garantito una piena funzionalità dei Comitati, spesso per la presenza nei consigli di numerose liste concorrenti e l'elezione quindi di consiglieri di variegata provenienza politica insieme a rappresentanti di patronati ed associazioni. Questa partecipazione è stata generalmente considerata un fattore positivo, ma tende a creare a volte maggioranze instabili che, unite ad un certo grado di litigiosità interna, hanno portato a casi di paralisi operativa e anche allo scioglimento anticipato dei Comitati. Una riforma del sistema elettorale in senso maggioritario — così come previsto dalla presente proposta di legge — dovrebbe garantire una maggiore stabilità ed operatività dei Comitati, garantendo alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti la maggioranza dei consiglieri necessaria per perseguire con maggiore efficacia i propri compiti istituzionali, pur mantenendo un'ampia possibilità di rappresentanza per le diverse liste concorrenti.

Inoltre, in un momento molto difficile per le pubbliche finanze, si rende necessario razionalizzare le risorse al fine di valorizzarne al meglio l'impiego. È quindi prioritaria una riduzione del numero dei Comitati per adeguarli alla presenza della rete diplomatica e consolare e far sì che ad ogni cancelleria consolare corrisponda un solo Comitato. Va a questo proposito tenuto conto che negli ultimi anni un numero sempre maggiore di consolati è stato accorpato, per meglio rispondere ai flussi demografici degli italiani all'estero e fornire loro migliori servizi, mentre nuovi consolati vengono aperti in aree dove non vi è una significativa presenza di emigrazione italiana. Applicando quindi un concetto di riduzione del numero dei Comitati esistenti c'è perciò la possibilità di ridistribuire più risorse tra i rimanenti. In questa ottica risulta ancora più utile la previsione normativa che impone l'utilizzo,

ove possibile, quale sede del Comitato, di strutture diplomatiche o consolari oppure degli istituti italiani di cultura. Questa disposizione dovrebbe portare un significativo beneficio in termini di risorse economiche disponibili, in quanto attualmente una quota importante dei bilanci dei Comitati è destinata al pagamento di affitti e spese di funzionamento delle proprie sedi. La riduzione a circa 65 del numero dei Comitati darà inoltre la possibilità di ridistribuire maggiori risorse tra quelli rimanenti.

Poiché i Comitati si sono spesso rilevati altamente politicizzati, la presente proposta di legge ha voluto esplicitare la possibilità per partiti o gruppi politici, già presenti in Parlamento, di presentare proprie liste secondo modalità in linea con quelle delle elezioni politiche nazionali, e quindi di partecipare direttamente alle dinamiche elettorali e politiche dei Comitati. Se è vero che localmente, spesso, le liste sono espressione di patronati, sindacati e gruppi organizzati, è anche vero che la partecipazione al voto è molto bassa e una maggiore attenzione da parte dell'elettorato si potrebbe riscontrare quando siano presenti sulla scheda elettorale liste chiaramente riconoscibili. Vale in questo senso anche l'esperienza maturata durante le elezioni politiche ed il fatto che la gran parte dei cittadini italiani all'estero non partecipa alla vita comunitaria, e quindi spesso non ha rapporti con i candidati proposti per i COMITES. Con un'identificazione politica sarà per lo meno possibile esprimere un voto di simpatia o di vicinanza politica.

Per giungere ad una razionale riduzione del numero dei COMITES vanno tenute conto le aree di riferimento. In Europa le distanze sono limitate e facilmente superabili, specialmente in quei Paesi — Germania, Svizzera e Benelux — dove più alto è il numero dei nostri connazionali. È qui opportuna una più forte concentrazione dei COMITES in aree generalmente più vaste, anche perché l'integrazione degli italiani con le comunità locali è molto più avanzata rispetto al passato. Diverso invece il caso

dell'America Meridionale, dove peraltro gli italiani sono cresciuti di numero in alcune nazioni per l'emissione di nuovi passaporti, ma si sono praticamente azzerate le correnti migratorie di nuova emigrazione. In queste zone le distanze contano di più che in Europa, ma è comunque opportuno che pressoché tutti i consolati siano affiancati da un COMITES. L'elevazione a 10.000 del numero dei residenti necessari per costituirli non incide peraltro in modo sostanziale sul loro numero. Negli altri continenti, invece, il numero dei cittadini italiani residenti è minore ed è disperso su vaste aree; per questo va mantenuto più ridotto il numero dei residenti necessario per riconoscerne la costituzione.

Nello specifico, quindi, l'articolo 1 della presente proposta di legge prevede l'innalzamento da 3.000 a 10.000 del numero minimo di connazionali residenti in ogni circoscrizione consolare o di agenzia consolare per l'istituzione di un Comitato in Europa e Sud America, e l'abolizione della possibilità di costituire più Comitati all'interno della stessa circoscrizione consolare. Il numero degli italiani residenti necessari per la costituzione di un COMITES è invece limitato a 5.000 negli altri continenti.

Nell'articolo 2 vengono meglio evidenziate le finalità dei COMITES, cercando di chiarire i rapporti tra COMITES e consolati e inserendo l'importante previsione della presentazione di una relazione annuale dei COMITES al Ministero degli affari esteri sulle problematiche di ciascuna comunità. Questo è un nuovo compito che verrebbe assegnato ai COMITES: riferire sullo stato effettivo delle singole comunità affinché in sede centrale si abbiano segnalazioni puntuali e dirette e un giudizio sull'operatività della nostra rete consolare. Il tutto deve essere anche posto all'attenzione del Parlamento, per permet-

tere un miglior lavoro anche degli eletti all'estero.

L'articolo 3 detta norme finanziarie, mentre l'articolo 4 prevede che la sede del Comitato sia preferibilmente presso le sedi diplomatiche o consolari o presso l'istituto italiano di cultura, al fine di un contenimento dei costi di gestione del Comitato e per poter quindi destinare le risorse così liberate al conseguimento delle finalità del Comitato stesso.

L'articolo 5 riduce il numero dei componenti dei COMITES, per un loro più agevole funzionamento, salvaguardando la presenza di eletti anche per le aree in cui COMITES preesistenti siano stati soppressi, mentre all'articolo 6 si dettano disposizioni per i comitati « Intercomites » e sul Comitato dei presidenti, nonché l'obbligo per le ambasciate italiane di organizzare incontri con i rappresentanti dei COMITES presenti sul territorio di pertinenza.

L'articolo 7 modifica conseguentemente le funzioni del presidente del COMITES, in linea con la nuova normativa, mentre l'articolo 8 modifica il sistema elettorale da proporzionale a maggioritario, disciplina le modalità di assegnazione dei seggi e reca norme sulla presentazione delle liste.

All'articolo 9 si disciplinano dettagliatamente le procedure per la presentazione delle liste di candidati e per la raccolta delle firme necessarie, mentre all'articolo 11 si riduce il numero dei seggi necessari per effettuare le operazioni di scrutinio, in considerazione delle ormai accertate percentuali medie di partecipazione al voto e portando quindi ad una riduzione dei costi per l'organizzazione delle elezioni.

L'articolo 12 chiarisce le norme per la divisione dei seggi a seguito del voto elettorale, mentre l'articolo 13 sottolinea la possibilità di costituire COMITES locali con compiti consultivi, laddove non ve ne siano di carattere elettivo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Condizioni per l'istituzione dei Comitati degli italiani all'estero).

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è sostituito dal seguente:

« 1. In ogni circoscrizione consolare ove risiedono almeno diecimila cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è istituito, con decreto del Ministro degli affari esteri, un comitato degli italiani all'estero (COMITES), di seguito denominato "Comitato". Tenuto conto della distribuzione geografica delle comunità italiane, il numero dei residenti necessari per istituire un Comitato è ridotto a cinquemila cittadini italiani residenti per le circoscrizioni consolari dell'America settentrionale, dell'America centrale, dell'Asia, dell'Africa e dell'Oceania ».

2. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è abrogato.

3. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è soppresso.

ART. 2.

(Compiti e funzioni dei Comitati).

1. Le lettere *g)* e *h)* del comma 4 dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, sono abrogate.

2. All'articolo 2 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 6-bis. Il Comitato presenta ogni anno al Ministero degli affari esteri, affinché sia trasmessa agli altri Ministeri interessati, alle Camere, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, un'articolata relazione sulla situazione della

comunità italiana di riferimento, formulando anche osservazioni e proposte sul miglior funzionamento delle strutture consolari e degli altri enti italiani eventualmente presenti nel territorio di riferimento, nonché proposte per ottimizzare i servizi e le risorse disponibili, segnalando le eventuali criticità riscontrate ».

ART. 3.

(Bilancio del Comitato).

1. Al comma 10 dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e di 6.000.000 di euro annui a decorrere dal 2009 ».

ART. 4.

(Sede e segreteria).

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è sostituito dal seguente:

« 1. Il Comitato ha sede presso il consolato di competenza. In caso di comprovate difficoltà logistiche, la sede operativa del Comitato può essere ubicata in altra struttura identificata su indicazione del consolato; la sede legale è comunque fissata presso il consolato ».

2. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, le parole: « , che in ogni caso non può superare le due unità e che è » sono soppresse.

ART. 5.

(Eleggibilità e composizione del Comitato).

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è sostituito dal seguente:

« 1. Il Comitato è composto da nove membri per le aree che contano fino a quindicimila cittadini italiani residenti, da

dodici membri per quelle con un numero di cittadini italiani residenti compreso tra quindicimila e centomila e da quindici membri per quelli con più di centomila cittadini italiani residenti ».

2. In occasione delle prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge relative a Comitati degli italiani all'estero che hanno inglobato comunità italiane facenti precedentemente riferimento a Comitati soppressi in attuazione delle disposizioni introdotte dalla presente legge, nella predisposizione delle liste elettorali, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è garantita un'adeguata presenza di candidati rappresentanti di tali comunità.

ART. 6.

(Comitato dei presidenti).

1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 6 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, dopo le parole: « i parlamentari italiani » sono inserite le seguenti: « eletti all'estero ».

2. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è abrogato.

ART. 7.

(Incompatibilità del presidente).

1. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è abrogato.

ART. 8.

(Sistema elettorale).

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è sostenuto dal seguente:

« 2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata con sistema maggioritario, con le modalità previste dagli articoli 21 e 22 ».

ART. 9.

(Sottoscrizione delle liste elettorali).

1. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, le parole: « cento » e « duecento » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « duecento » e « quattrocento ».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è inserito il seguente:

« 3-bis. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento dell'indizione delle elezioni. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano conseguito almeno tre seggi in occasione delle ultime elezioni del Parlamento europeo. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da un loro rappresentante appositamente designato presso ciascun ufficio elettorale presso gli uffici consolari. La designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato a sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica ».

ART. 10.

(Stampa e invio del materiale elettorale).

1. Il comma 9 dell'articolo 17 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è abrogato.

ART. 11.

(Costituzione dei seggi elettorali).

1. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è sostituito dal seguente:

« 1. Presso ciascun ufficio consolare è costituito di norma un seggio elettorale

per ogni ottomila elettori residenti nella circoscrizione consolare, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori ».

2. Il comma 6 dell'articolo 19 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è abrogato.

ART. 12.

(Ripartizione dei seggi).

1. L'articolo 21 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è sostituito dal seguente:

« ART. 21. — *(Ripartizione dei seggi).* — 1. Alla lista che ha riportato il maggior numero di voti è attribuito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al Comitato, qualora abbia raggiunto una percentuale inferiore, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

2. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

3. In caso di parità di voti tra liste, le disposizioni del primo periodo del comma 1 si applicano alla lista il cui consigliere ha ottenuto la più alta cifra individuale. In caso di ulteriore parità tra questi si con-

sidera la lista con il consigliere più anziano di età tra quelli che hanno conseguito la cifra individuale più elevata.

4. Il presidente del Comitato è eletto tra i consiglieri della lista cui si applicano le disposizioni del primo periodo del comma 1 ».

ART. 13.

(Comitati non elettivi).

1. Il comma 1 dell'articolo 23 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è sostituito dal seguente:

« 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, nei Paesi in cui non è possibile procedere all'elezione dei Comitati o dove sono presenti comunità italiane con meno di diecimila cittadini residenti ma numericamente rilevanti, tenuto anche conto delle vicende storiche del Paese, con decreto del Ministro degli affari esteri, sono istituiti Comitati aventi gli stessi compiti di quelli elettivi di cui all'articolo 1 ».

2. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è sostituito dal seguente:

« 3. I Comitati di cui al comma 1 hanno funzioni consultive da esercitare in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 2. Essi sono composti da almeno cinque e da non più di nove esponenti della comunità italiana, tra i quali eleggono il proprio presidente, in conformità alla normativa relativa ai Comitati eletti ».

3. Al comma 4 dell'articolo 23 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, le parole: « di cui ai commi 1 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 1 ».

ART. 14.

(Abrogazione di disposizioni finanziarie).

1. Il comma 1 dell'articolo 27 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è abrogato.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,35



16PDL0017910